

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996

Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione
della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 4 agosto 1993, n. 277, a seguito del *referendum* popolare svoltosi il 18 aprile 1993, ha apportato sostanziali modifiche al sistema elettorale nazionale, ma non ha risolto il problema della governabilità nel nostro Paese.

L'obiettivo di un Parlamento e di un Governo che possano esercitare i propri compiti istituzionali con serenità ed essere espressione delle diverse volontà politiche dei cittadini si può ottenere solo con maggioranze stabili.

Il presente disegno di legge, nel rispetto dell'esito referendario, non vuole porre in dubbio la scelta maggioritaria operata; ed in proposito si ribadisce la volontà di non modificare l'attuale sistema elettorale nella parte in cui prevede la forma maggioritaria uninominale quale prevalente scelta metodologica di voto.

La presente proposta vuole invece, intervenendo sulla quota proporzionale, raggiungere contemporaneamente due obiettivi essenziali: quello di vedere tutelato uno spazio istituzionale alle forze minoritarie del Paese com'era previsto nella legge n. 277 del 1993 nonché quello di risolvere il problema della governabilità garantita da una maggioranza stabile come quella determinata democraticamente dall'esito delle urne, obiettivo che la legge n. 277 del 1993 ha evidentemente mancato.

Un simile traguardo può essere invece raggiunto usando una parte della quota proporzionale come premio di maggioranza; con un sistema, quindi, simile a quello attualmente in vigore nelle regioni, nelle provincie e nei comuni.

Questo sistema ha offerto all'atto pratico buona prova di sé consentendo sia la formazione di maggioranze rispettose delle indicazioni di voto dei cittadini, sia il varo di esecutivi stabili, sia un'adeguata rappresentanza delle opposizioni.

Un terzo dei deputati della Camera è eletto con il sistema proporzionale; in tale quota viene previsto che due terzi dei seggi siano attribuiti alla lista o alle liste tra loro collegate che risulteranno aver ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi sul piano nazionale.

La restante parte della quota proporzionale di un terzo viene distribuita tra i candidati della lista o delle liste, collegate o meno, non ricomprese nella coalizione vincente.

Qualora la lista o i gruppi di lista tra loro collegati già con il sistema maggioritario abbiano ottenuto un numero di seggi pari alla maggioranza assoluta dei seggi della Camera dei deputati, i restanti seggi da attribuire con la quota proporzionale per la parte di un terzo sono assegnati alla coalizione vincente, mentre i due terzi vanno alla rimanente lista o gruppo di liste collegate.

All'atto pratico questo ribaltamento numerico dell'attribuzione della quota proporzionale non pregiudica l'esito elettorale, ma rappresenta un correttivo qualora si verifici l'ipotesi che una forza politica già con il metodo maggioritario sia nella certezza matematica di aver già ottenuto un numero tale di seggi da metterla al riparo da problemi di rappresentatività.

Infatti, nell'ipotesi da ultimo prevista, un premio alla coalizione vincente costituito dai due terzi della quota proporzionale è superfluo per la costituzione di una maggioranza stabile e di ostacolo ad una rappresentatività eterogenea delle diverse forze politiche.

La proposta prevede altresì per coloro che si propongono di candidarsi per la quota maggioritaria il divieto di partecipare per la quota proporzionale e viceversa.

In definitiva, il sistema previsto da un lato risolve i problemi di formazione di maggio-

ranze di Governo chiaramente individuabili e quindi legittimate dagli elettori, dall'altro incentiva la formazione di coalizioni fra le forze politiche in modo trasparente e uniforme su tutto il territorio nazionale.

L'attuale sbarramento del 4 per cento viene eliminato.

In effetti la proposta, obbligando ad un vincolo tra i diversi partiti, indispensabile per poter concorrere al raggiungimento dei

voti necessari al fine di ottenere il premio di maggioranza, supera a monte il problema concernente l'eccessiva proliferazione di liste.

La modifica delle rispettive quote proporzionale e maggioritaria obbliga naturalmente ad una revisione dei collegi.

Tale compito viene demandato al Governo con apposita delega prevista nell'articolo 2 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni circoscrizione i due terzi del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. In ogni circoscrizione un terzo del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste o gruppi di liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.

4-bis. Alla lista o ai gruppi di liste collegate che sul piano nazionale risultano aver ottenuto il maggior numero di voti e che risultassero assegnatari di un numero di seggi non superiore al 50 per cento del totale dei seggi della Camera dei deputati, sono assegnati due terzi dei seggi della quota proporzionale. Il rimanente terzo della quota proporzionale è distribuito tra le restanti liste o gruppi di liste collegate.

4-ter. Alla lista o gruppi di liste collegate che sul piano nazionale risultano aver ottenuto il maggior numero di voti e che risultano assegnatari di un numero di seggi pari o superiore al 50 per cento del totale dei seggi della Camera dei deputati è assegnato un terzo dei seggi della quota proporzionale. I rimanenti due terzi della quota proporzionale sono distribuiti tra le restanti liste o gruppi di liste collegate».

2. All'articolo 4, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al numero 1) le parole: «I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque» sono soppresse;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) un voto per la scelta della lista ai fini della attribuzione dei seggi in ragione proporzionale da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati. Il numero dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati non può essere superiore ai due terzi dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore».

3. Il comma 2 dell'articolo 18-*bis* del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista non possono far parte i candidati dei collegi uninominali».

4. All'articolo 19 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nessun candidato può candidarsi contemporaneamente per la quota maggioritaria e la quota proporzionale».

5. Dopo il numero 7) del primo comma dell'articolo 22 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«7-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati

già presentatisi per la quota proporzionale».

6. All'articolo 77, comma 1, del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista o da ciascun gruppo di liste collegate nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale».

7. All'articolo 83, comma 1, del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al comma 1, i numeri 1), 2), 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste o da ciascun gruppo di liste collegate aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi la lista o i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il maggior numero dei voti validi espressi;

3) tra la lista o i gruppi di liste collegate di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale. A tal fine divide il totale della cifra elettorale nazionale delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in base al premio di maggioranza di cui all'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, della presente legge, ottenendo così il quoziente elettorale nazio-

nale della lista o dei gruppi di liste collegate. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti necessari per l'attribuzione del singolo seggio da assegnare a ciascuna lista o gruppi di liste collegate;

3-*bis*) procede al riparto dei seggi rimanenti della quota proporzionale tra le liste non facenti parte della coalizione vincente utilizzando il procedimento di cui al numero 3) del presente comma;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singoli circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo alla lista o al gruppo di liste tra loro collegate che a livello nazionale hanno ottenuto il maggior numero di voti, tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi hanno conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste o gruppi di liste tra loro collegate ammesse al riparto proporzionale dei seggi secondo la quota stabilita dal premio di maggioranza e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale;

4-*bis*) procede alla assegnazione dei restanti seggi della quota proporzionale utilizzando lo stesso procedimento tra le liste non facenti parte della lista o gruppi di liste collegate di cui al numero 2)».

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi in applicazione della variazione della quota maggioritaria e proporzionale prevista dalla presente legge e sulla base dei principi direttivi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 con le medesime procedure e modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, ma i termini ivi previsti sono ridotti alla metà.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.